

Strasburgo, 14 Agosto 2013

CEPEJ-SATURN(2013) 12

COMMISSIONE EUROPEA PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
(CEPEJ)

**RAPPORTO SULLA DURATA DELLE CAUSE
IN SENO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

scritto dopo la riunione del 13 maggio 2013
da Giacomo Oberto e Jacques Bühler
(gruppo di lavoro SATURN¹ della CEPEJ)

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL TRIBUNALE

1.1 Nome e luogo : Tribunale di Siracusa (prima istanza).

1.2 Popolazione interessata: Ca. 400'000 abitanti

1.3 Competenze :

Cause civili e penali. Però la riunione e il rapporto si concentrano sulle cause civili. Le cause civili possono essere divise nelle categorie seguenti:

- contenzioso civile
- diritto del lavoro
- giurisdizione volontaria
- cause di esecuzioni mobiliari
- cause di esecuzioni immobiliari
- cause di fallimenti.

1.4 Giudici e personale :

Queste cifre prendono in conto solo i giudici e il personale presso la sede centrale del Tribunale di Siracusa:

Funzione	Numero	Presenti	Commento
----------	--------	----------	----------

¹ SATURN = Study and Analysis of judicial Time Use Research Network.

di posti di lavoro			
Magistrati professionali			
- Presidente	1	0	Nominazione in corso
- Presidenti di sezione	4	4	
- Giudici	31	27	L'arrivo di 5 nuovi giudici è previsto per febbraio 2014
Totale	36	31	
Personale			
- Dirigente amministrativo	1	1	
- Direttori amministrativi	6	4	
- Funzionari giudiziari	23	13	di cui 1 applicato = 12
- Funzionario contabile	1	1	in sostituzione del contabile
- Cancellieri	17	12	di cui 2 applicati = 10
- contabile	1	0	
- Assistenti giudiziari	22	23	di cui 1 applicata = 22
- Operatori giudiziari	12	9	di cui 1 applicata = 8
- Conducenti automezzi	7	4	
- Ausiliari	16	39	di cui 2 applicati = 37
Totale	106	106	di cui 7 applicati = 99

Commenti

- L'effettivo dei giudici sarà quasi completo nel 2014.
- Sono anche 18 giudici onorari che possono essere assunti per assecondare i giudici ordinari in cause speciali come le cause condominiali o di esecuzioni mobiliari.
- Lo Stato non forma più funzionari giudiziari. La conseguenza è che il tribunale li deve rimpiazzare temporaneamente con ausiliari non bene qualificati. I prossimi corsi di formazione dei funzionari giudiziari non sono ancora fissati.

1.5 Materiale e infrastruttura

- Il Tribunale di Siracusa occupa un **palazzo di giustizia** moderno, edificato nelle anni 1998 - 1999, e adattato alla sua missione.
- **Informatica:** Il Tribunale di Siracusa dispone del hardware e del software necessario per effettuare il suo lavoro. La comunicazione elettronica tra parti e tribunale è possibile nelle cause civili e di lavoro; un'estensione nelle cause di esecuzione e fallimenti è prevista per il 2014.

1.6 Organizzazione del tribunale

L'organizzazione descritta sotto corrisponde al periodo successivo al 30 Giugno 2012.

Sezione	Numero di giudici	Tasso %
Prima Sezione civile		
Lavoro	4	400
Previdenza e assistenza		
Volontaria giurisdizione	6	435
Separazioni e divorzi contenziosi		
Contenzioso civile ordinario		
Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare		
Decreti ingiuntivi	3	90
Tutele, curatele e amministrazione di sostegno		
Fallimentari e procedure concorsuali		
Seconda Sezione civile		
Esecuzioni immobiliari	3	90

Contenzioso civile ordinario	6	510
Procedimento a cognizione sommaria o cautelare		
Decreti ingiuntivi	Giudici onorari	
Esecuzioni mobiliari		
Cause condominiali		

1.7 Movimento dei procedimenti civili nel Tribunale di Siracusa

2008	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali	CR ¹ (%)	DT ² (giorni)
Contenzioso civile	11'002	6'060	6'001	11'061	99	672
Lavoro	2'094	3'132	3'066	2'160	98	257
Giurisdizione volontaria	1'200	2'423	2'175	1'448	90	243
Esecuzion mobiliari	1'565	1'299	1'263	1'601	97	463
Esecuzioni immobiliari	3'278	448	334	3'392	75	3'707
Fallimenti	1'375	142	174	1'343	123	2'817
Totale	20'514	13'504	13'013	21'005	96	589

2009	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti	Pendenti finali	CR ¹ (%)	DT ² (giorni)
Contenzioso civile	11'061	6'232	6'177	11'116	99	657
Lavoro	2'160	4'023	3'304	2'879	82	318
Giurisdizione volontaria	1'448	1'991	1'728	1'711	87	361
Esecuzion mobiliari	1'601	1'470	1'523	1'548	104	371
Esecuzioni immobiliari	3'392	463	639	3'216	137	1'837
Fallimenti	1'343	259	324	1'278	125	1'440
Totale	21'005	14'438	13'695	21'748	95	580

2010	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti	Pendenti finali	CR ¹ (%)	DT ² (giorni)
Contenzioso civile	11'120	5'166	5'959	10'327	115	633
Lavoro	2'879	3'866	2'800	3'945	72	514
Giurisdizione volontaria	1'711	1'877	1'842	1'746	98	346
Esecuzion mobiliari	1'548	1'592	1'732	1'408	109	297
Esecuzioni immobiliari	3'216	489	626	3'079	128	1'795
Fallimenti	1'358	304	426	1'236	140	1'059
Totale	21'832	13'294	13'385	21'741	101	593

2011	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti	Pendenti finali	CR ¹ (%)	DT ² (giorni)
Contenzioso civile	10'327	5'495	5'395	10'427	98	705
Lavoro	3'945	4'990	3'530	5'405	71	559
Giurisdizione volontaria	1'746	1'590	2'148	1'188	135	202
Esecuzion mobiliari	1'408	1'408	1'327	1'489	94	410
Esecuzioni immobiliari	3'079	535	696	2'918	130	1'530
Fallimenti	1'236	255	271	1'220	106	1'643
Totale	21'741	14'273	13'367	22'647	94	618

2012	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti	Pendenti finali	CR ¹ (%)	DT ² (giorni)
Contenzioso civile	10'427	5'662	5'412	10'677	96	720
Lavoro	5'405	4'232	4'699	4'938	111	384
Giurisdizione volontaria	1'188	1'406	1'296	1'298	92	366
Esecuzioni mobiliari	1'489	1'585	1'818	1'256	115	252
Esecuzioni immobiliari	2'918	642	509	3'051	79	2'188
Fallimenti	1'220	412	436	1'196	106	1'001
Totale	22'647	13'939	14'170	22'416	102	577

Indicatori utili

¹ **CR : Tasso di variazione dello stock di casi pendenti (indicatore CR – clearance rate):** Rapporto tra i casi sopravvenuti e i casi esauriti entro un periodo, espresso in percentuale.



Esempio: se, durante un anno civile, il tribunale è stato adito di 500 casi sopravvenuti, e se ne ha risolti 550 nello stesso periodo, il CR sarà di 110%. Se il tribunale, invece, riesce a risolverne solo 400, il CR sarebbe di 80%. Un CR sotto il 100% significa che il numero di casi pendenti diminuisce.

² **DT : Durata di esaurimento dello stock di casi pendenti (indicatore DT – disposition time) :** Questo indicatore paragona il numero di casi esauriti durante il periodo esaminato e il numero di casi pendenti all'esito dello stesso periodo. Il numero 365 è diviso per il numero di casi esauriti, diviso per il numero di casi pendenti alla fine, affinché il risultato possa essere indicato in numero di giorni. Il rapporto misura la velocità con la quale il sistema giudiziario (o il tribunale) risolve i casi di cui è stato adito – ovvero il tempo che ci vuole perché una certa categoria di casi sia risolta. Questo indicatore permette di comprendere come il sistema giudiziario gestisce il suo flusso di casi.



Case Turnover Ratio : Durata valutata del esaurimento dello stock di casi pendenti: rapporto tra il numero di casi esauriti e il numero di casi pendenti alla fine di un intervallo di tempo. In questo modo viene calcolato il numero di rotazioni dello stock di una certa categoria di casi o il numero di volte che egli è esaurito durante l'anno (o durante il periodo dato).



 = CR superiore a 95 % e DT inferiore a 365 giorni (1 anno)

 = CR compreso tra 75 % e 95 % et DT compreso tra 365 giorni e 730 giorni

 = CR inferiore a 75 % e DT superiore a 730 giorni (2 anni)

Commento delle tabelle :

a) Numero di casi sopravvenuti

Durante il periodo esaminato, il numero di casi sopravvenuti è stato **globalmente stabile** con piccole variazioni: il massimo era nel 2009 con 14'438 casi e il minimo nel 2010 con 13'294 casi (Δ 8,6 %). La differenza tra il massimo del anno 2009 et il minimo del anno 2010 è ancora più marcata per il contenzioso civile (2009: 6'232 e 2010:5'166; Δ 21 %). Per il contenzioso di lavoro la tendenza è piuttosto in aumento (2008: 3'132; 2012: 4'232; Δ + 35%).

b) Numero dei casi esauriti e clearance rate

In maniera generale, il numero di casi risolti è equivalente al numero di casi introdotti, ciò che attesta il clearance rate globale, che varia tra i 94% (2011) e i 102 % (2012). Solo per i casi del diritto del lavoro il clearance rate è stato di circa 70% nel 2010 e nel 2011. Ciò ha creato un aumento notevole dello stock di casi in questo campo : è passato di circa 2000 casi all'inizio del 2008 a circa 5000 casi alla fine del 2012, e questo malgrado un clearance rate di 111% nel 2012. Ricordiamo che la Corte europea dei diritti dell'uomo considera che i casi del diritto del lavoro, soprattutto quando si tratta del reddito della persona, devono essere trattate con priorità dai tribunali.

c) Disposition time

Si nota che le durate stimate di esaurimento dei casi pendenti oltrepassa chiaramente il limite di 2 anni nel campo delle esecuzioni immobiliari e fallimenti, con valori tra i 1000 e 1800 giorni circa. Questa analisi concorda con quella fatta dal tribunale stesso. Nelle sezioni civili del tribunale di Siracusa, ci sono circa 500 casi che sono stati introdotti più di 10 anni fa. Il tribunale si è fissato come obiettivo di risolverli nel 2013 con priorità, e in seguito di riuscire a diminuire il totale dei casi introdotti più di tre anni fa.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA CEPEJ PER LA MESSA IN OPERA DELLE LINEE DIRETTRICI

2.1 Persone presenti

- Per il tribunale di Siracusa: Dott.ssa Giovanna Scibilia, Presidente del Tribunale f. f., Dott. Antonio Ali e Dott. Filippo Pennisi, Presidenti di Sezione, Dott.ssa Veronica Milone, Giudice Sezione Civile, Dott.ssa Viviana Urso, Giudice Sezione Civile e Fallimenti, Dott. Giuseppe Artino Innaria, Giudice Sezione Civile, Dott. Filippo Favale, Giudice Sezione Civile, Dott. Fabio Ciruolo, Giudice Sezione Civile, Dott.ssa Viviana Di Gesu, Giudice Sezione Civile, Dott. Salvatore Leuzzi, Giudice Sezione Civile e Fallimentare, Dott. Luca Gurrieri, Giudice Sezione Civile, Dott. Sebastiano Cassaniti, Giudice Sezione Civile, Dott. Fabio Mangano, Giudice Sezione Civile, Dott.ssa Simona Lo Iacono, Giudice Sezione Civile, Dott.ssa Rosa Pulito, Dirigente Amministrativa del Tribunale, Dott.ssa Rosa Di Pasquale, Dirigente di Cancelleria Civile, Dott. Renato Chirigo, Dirigente di Cancelleria Fallimentare e di Volontaria Giurisdizione
- Per l'Ordine degli Avvocati di Siracusa : Avv. Giuseppe Alvisè Troja, Presidente, Avv. Massimo Cortese, Componente del Consiglio, Avv. Luca Brandino, Componente del Consiglio
- Per la CEPEJ: Dott. Giacomo Oberto, giudice al tribunale di Torino e componente del gruppo SATURN della CEPEJ, e Dott. Jacques Bühler, segretario supplente del Tribunale federale svizzero e presidente del gruppo SATURN della CEPEJ.

2.2 Descrizione del processo di selezione:

La delegazione della CEPEJ si è riunita il 13 maggio con i rappresentanti delle sezioni civili del tribunale di Siracusa e con rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. Hanno discusso e analizzato le quindici linee direttrici relative alla gestione dei termini giudiziari. Queste linee sono state selezionate dal gruppo SATURN perché possono essere implementate in ogni tribunale senza bisogno di risorse addizionali. Il gruppo di esperti è stato sensibile alla qualità dell'accoglienza da parte dell'Ordine degli Avvocati e del tribunale di Siracusa e ringrazia la sua presidente e i presidenti delle sezioni civili per la discussione sincera e aperta che gli ha permesso di abordare senza giri di parole tutti i soggetti relativi alla gestione di casi, in particolare la gestione dei termini giudiziari.

2.3 Grado di raggiungimento delle 15 linee direttrici selezionate :

Linea guida 1

La durata del procedimento dovrebbe essere programmata sia a livello generale (pianificazione della durata media dei vari tipi di processo o di procedura davanti ai diversi tipi di giurisdizione) che a livello dei singoli procedimenti concreti. (*Linea guida I.C.1 del documento CEPEJ(2008)8*).

Nell'ordinamento italiano non esistono disposizioni di legge che pianifichino a livello generale o speciale la durata media dei vari tipi di processo. Va però detto che l'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011 ha stabilito quanto segue:

«1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.).

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

(omissis)

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio».

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 2 maggio 2012, ha adottato una risoluzione sul tema dei programmi di gestione, di cui alla citata disposizione. Tale documento ha disposto, tra l'altro, un complesso *iter* da seguire per la formazione dei detti programmi, che passa attraverso riunioni di sezione tra i vari magistrati di ogni ufficio giudiziario, seguite da relazioni dei vari presidenti di sezione, che debbono confluire

in una relazione finale del capo dell'ufficio (presidente del Tribunale o della Corte d'appello), corredata dalle relazioni sui flussi statistici. Viene concesso un termine per le osservazioni dei magistrati dell'ufficio, una volta scaduto il quale la relazione è inviata dal dirigente dell'ufficio giudiziario sia al C.S.M. che al Consiglio giudiziario.

A partire dal secondo programma vanno anche allegati i risultati conseguiti negli anni precedenti e vengono specificate le ragioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il programma deve anche prevedere la precisa indicazione di quali meccanismi, frequenza e forme di monitoraggio siano state predisposte per presidiare l'attuazione del programma stesso.

Il programma di gestione ed i relativi allegati devono essere trasmessi per via telematica –utilizzando la casella di posta elettronica dell'ufficio – a tutti i giudici presenti ed a quelli in congedo, nonché al dirigente amministrativo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti od approfondimenti, può investire delle questioni riguardanti il progetto presentato il Consiglio Giudiziario competente (o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) e la relativa Commissione flussi ai fini della redazione di un parere integrativo o dello svolgimento della necessaria attività istruttoria. Il procedimento si conclude con una delibera di presa d'atto, eventualmente corredata da rilievi, da trasmettersi al Ministero della Giustizia, per le valutazioni di competenza ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 37.

Copia della delibera deve essere inserita nel fascicolo personale del dirigente dell'ufficio.

Il procedimento sopra descritto deve essere seguito anche per la formazione dei programmi di gestione della Corte di Cassazione. Sul punto il C.S.M., nella citata deliberazione, ha precisato che va condivisa l'interpretazione secondo la quale la disciplina di cui all'art. 37 riguarda anche tale ufficio giudiziario, così come già ritenuto dallo stesso Presidente della Corte con la presentazione del programma di gestione nella prima fase di applicazione della disciplina.

Anche il Tribunale di Siracusa ha provveduto all'elaborazione del programma di gestione per l'anno 2013. Le linee generali sono state illustrate dai relativi rappresentanti nel corso della riunione del 13 maggio 2013 ed appaiono rivolte ad una eliminazione prioritaria dell'arretrato ultradecennale. In particolare varrà la pena riportare qui gli obiettivi riportati dai Presidenti delle due Sezioni civili della Sede Centrale:

«PRIMA SEZIONE

- definizione prioritaria dei procedimenti ultradecennali (in totale 274, dei quali 4 separazioni o divorzi);
- definizione privilegiata delle cause ultraquinquennali (che in totale ammontano a 1451);
- celere e contestuale abbattimento delle insinuazioni tardive "vecchio rito" in un'ottica il più possibile orientata verso una definizione non contenziosa, in ipotesi di ragioni di credito sufficientemente documentate. E' stata rilevata, infatti, la presenza di un consistente numero di procedimenti di insinuazione tardive "vecchio rito", ancora in fase precontenziosa. Attraverso la partecipazione attiva dei curatori, che devono assicurare la loro presenza alle udienze fissate per l'esame della domanda e manifestare o meno la loro opposizione sulla base della documentazione a disposizione, appare possibile un celere smaltimento dei detti procedimenti. Dalle informazioni avute da giudici addetti alla materia fallimentare e che hanno già avviato detto programma, si sta avendo una proficua collaborazione dei curatori ed un consistente abbattimento delle procedure in forma non contenziosa. In questo senso pare auspicabile un proficuo intervento del Consiglio dell'ordine nei confronti dei curatori affinché proseguano nel senso già intrapreso
- Analoga sollecitazione va fatta ai fini di una pronta chiusura delle procedure fallimentari per le quali non sussistono ragioni ostative, come la pendenza di giudizi civili, tributari o amministrativi correlati alle medesime.

SECONDA SEZIONE

1. Attribuzione di un ordine di priorità nella trattazione delle cause di cognizione ordinaria di durata ultradecennale, con conseguente fissazione di udienze istruttorie e di precisazione delle conclusioni il più possibile ravvicinate. Eliminazione delle 217 cause ancora pendenti.
2. Attribuzione di un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti di esecuzione mobiliare pendenti da oltre dieci anni (131) e di esecuzione immobiliare pendenti da oltre dieci anni (1057) previa verifica delle ragioni dell'abnorme durata e immediata adozione dei provvedimenti opportuni. Eliminazione dei 131 procedimenti di esecuzione mobiliare pendenti da oltre dieci anni; eliminazione di almeno il 25 % dei procedimenti di esecuzione immobiliare pendenti da oltre dieci anni.
3. Attribuzione di un ordine di priorità (successivo al primo) nella trattazione delle cause di cognizione ordinaria e di esecuzione forzata di durata ultratriennale.
4. Attribuzione di un ordine di priorità concorrente con quello di cui al punto 1) per i procedimenti promossi con il rito ordinario di cognizione, attraverso udienze di trattazione il più possibile ravvicinate e celere emissione dell'ordinanza conclusiva.
5. Attribuzione di un ordine di priorità, concorrente con quello di cui al punto 1), alle cause di facile spedizione, da decidere anche ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c. ed a quelle che coinvolgono interessi rilevanti (ad esempio le cause di locazione).
6. Assicurare la celere definizione di tutti i procedimenti cautelari e possessori anche nella eventuale fase di reclamo».

Linea guida 2

Gli utenti della giustizia dovrebbero essere consultati sulla gestione della durata del procedimento giudiziario e dovrebbero essere coinvolti nella fissazione delle date o nella valutazione del calendario dell'insieme delle fasi del procedimento che sarà avviato. (*Linea guida I.C.2 del documento CEPEJ(2008)8*).

Accordo sul calendario con le parti e gli avvocati

Linea guida 14

Ove possibile, il giudice dovrebbe cercare di trovare un accordo con tutte le parti coinvolte relativamente al calendario del procedimento giudiziario. A tal fine, dovrebbe inoltre potere avvalersi dell'assistenza del personale necessario (cancellieri) e delle tecnologie dell'informazione. (*Linea guida V.B.2 del documento CEPEJ(2008)8*).

Linea guida 15

Gli scostamenti rispetto al calendario stabilito di comune accordo dovrebbero essere minimi e limitarsi ai casi in cui sono giustificati. Di norma, il prolungamento dei tempi previsti dovrebbe essere possibile unicamente con l'accordo di tutte le parti, o se lo esige l'interesse della giustizia. (*Linea guida V.B.3 del documento CEPEJ(2008)8*).

Sul punto potrà riportarsi quanto attualmente disposto dall'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c.:

«Articolo 81-*bis*

Calendario del processo

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incumbenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. (2).

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

Va notato che l'articolo in oggetto è stato inserito dall'art. 52, l. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009. Il primo comma, così come si presenta ora, è stato introdotto dall'art. 1-*ter* d.l. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato dalla legge di conversione (l. 14 settembre 2011, n. 148, con decorrenza dal 17 settembre 2011). Il testo previgente così stabiliva: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini». Il secondo comma è stato

inserito *ex novo* dall'art. 1-ter, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato dalla legge di conversione (l. 14 settembre 2011, n. 148), con decorrenza dal 17 settembre 2011.

Dal punto di vista pratico si deve rilevare che, ad unanime giudizio degli operatori del settore, la concreta applicazione delle regole ora illustrate non è così agevole, come sarebbe potrebbe apparire a tutta prima. È quasi impossibile prevedere con mesi o anni d'anticipo quale sarà l'*iter* del processo e fissare un giorno determinato per lo svolgimento di ogni possibile evento procedurale. Di conseguenza potrebbe suggerirsi l'adozione di una soluzione, concretamente seguita da diversi magistrati, consistente nella fissazione non già di giorni predeterminati, bensì di scadenze predeterminate, come per esempio: a) termine per l'esperimento delle udienze per l'escussione dei testi: non oltre il ...; b) termine per l'esperimento di una c.t.u. (nel caso tale incombente si rivelasse necessario): non oltre il ...; c) termine per l'udienza di precisazione delle conclusioni: non oltre il

Potrà ancora rilevarsi che il Tribunale di Siracusa ha ritenuto, nel suo programma, di non adottare un calendario delle udienze per la trattazione dei procedimenti arretrati.

Interventi

Linea guida 3

Qualora si osservino o siano prevedibili degli scostamenti rispetto alle norme e agli obiettivi relativi ai tempi delle procedure, dovrebbero essere adottate misure tempestive per porre rimedio alle cause di tali ritardi. (*Linea guida III.C.1 del documento CEPEJ(2008)8*).

Linea guida 4

Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta ai procedimenti giudiziari la cui durata totale eccessiva possa costituire una violazione del diritto fondamentale a un equo processo in tempi ragionevoli. (*Linea guida III.C.2 del documento CEPEJ(2008)8*).

Linea guida 5

Il controllo dovrebbe mirare a garantire che i periodi di inattività (tempi morti) nel corso del procedimento giudiziario non siano eccessivamente lunghi; qualora esistano tali periodi prolungati, si dovrebbero intraprendere sforzi particolari per accelerare il procedimento e recuperare i ritardi. (*Linea guida III.C.3 del documento CEPEJ(2008)8*).

Gestione delle crisi

Linea guida 13

Nelle situazioni in cui esiste, per un tribunale, un importante scostamento rispetto agli obiettivi definiti, dei mezzi specifici dovrebbero permettere di trattare la causa del problema in modo rapido e adeguato. (*Linea guida IV.D.1 del documento CEPEJ(2008)8*).

L'art. 37, comma primo, lett. b), cit. fa obbligo al magistrato dirigente di stabilire «l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa».

La circolare del C.S.M. sopra citata definisce precisamente alcuni dei concetti che sono alla base dell'art. 37 cit., come «programma di gestione», «obiettivi di rendimento», «carichi esigibili», «ordine di priorità». La predetta circolare, quanto mai complessa, individua ben dodici distinte «macroaree» (lavoro, fallimentare, contenzioso civile ordinario, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari, ecc.), in relazione a ciascuna delle quali il dirigente dell'ufficio giudiziario è chiamato a fornire dati (pendenze, smaltimento, arretrato, durata media, ecc.) e formulare proposte. L'individuazione di tali settori omogenei per tutti gli uffici giudiziari italiani dovrebbe tra l'altro consentire di svolgere considerazioni e proporre rimedi a livello nazionale.

Da segnalare ancora gli indici che, in relazione alle varie «macroaree» vengono dallo stesso documento del C.S.M. proposti. In particolare, si tratta degli indicatori seguenti.

«Indice di ricambio» (equivalente al *clearance rate* della CEPEJ), che si ottiene come segue: definiti/sopravvenuti. Esso indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti durante l'anno: con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero superiore alle sopravvenienze e quindi vi è una riduzione della pendenza, viceversa con un valore inferiore a 100 le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze e si è in presenza di un aumento della pendenza finale.

«Indice di smaltimento», che si ottiene come segue: definiti / (pendenza iniziale + sopravvenuti). Esso valuta la percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti

sopravvenuti: il valore massimo, pari a 100%, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.

Ora, come è emerso dai colloqui con i rappresentanti del Tribunale di Siracusa, il nuovo programma di gestione per l'anno 2013, così come, verosimilmente, quelli per gli anni a venire, fissa obiettivi di riduzione dell'arretrato ad iniziare da quello di data più risalente, sulla base di prospetti statistici che fotografano la situazione attuale, con la ripartizione dell'arretrato per anni e per «macroaree», così come del resto disposto dalla citata circolare del C.S.M. La legge e la circolare, poi, prevedono che il programma sia rinnovato di anno in anno, con l'indicazione dei risultati conseguiti *medio tempore*.

Questa concezione corrisponde del resto ad una presa di coscienza riferibile a tutti gli uffici giudiziari italiani. Potrà riportarsi in proposito la relativa parte del programma di gestione dei procedimenti civili per l'anno 2013, redatto per il Tribunale di Torino dal Presidente Luciano Panzani, secondo cui «Per quanto concerne la durata della causa questa Presidenza ritiene di confermare i criteri stabiliti nel progetto Strasburgo, così come individuati a suo tempo dal Presidente Mario Barbuto. Il principio fondamentale, oltre naturalmente all'utilizzo del c.d. "decalogo" nella trattazione dei procedimenti contenziosi ordinari, di lavoro e previdenza nonché di separazione e divorzio a carattere contenzioso, è l'adozione del metodo FIFO (*first in first out*) e non LIFO (*last in first out*) nella determinazione delle priorità in forza del quale i giudizi più vecchi debbono essere trattati e definiti per primi. Tale criterio non comporta automaticamente un'accelerazione nella definizione dei giudizi, perché, come ha efficacemente scritto Mario Barbuto, *"lo scopo del programma organizzativo in corso non è assolutamente «lavorare di più», ma «lavorare in modo diverso perseguendo obiettivi mirati»*. Ciò significa che non bisogna preoccuparsi di far diminuire l'arretrato globale, bensì di portare a esaurimento le cause a rischio di superamento della ragionevole durata del processo, anche a costo di far lievitare l'arretrato globale o di lasciarlo immutato". Tuttavia l'esperienza ormai ultradecennale maturata nella gestione del programma insegna che, operando in questo modo, si realizza in realtà un effetto "volano" che comporta un'accelerazione nei tempi di trattazione dei processi, una riduzione delle pendenze ed una diminuzione dei ruoli affidati ai singoli magistrati, che assumono dimensioni ragionevoli e assicurano l'effettiva conoscenza degli atti da parte del giudice, rinvii contenuti ed in ultima analisi tempi di definizione che rientrano negli standard della ragionevole durata».

Sarebbe opportuno che il Tribunale di Siracusa, prima ancora della scadenza annuale (ad es. ogni sei mesi) procedesse ad un monitoraggio statistico dell'arretrato, in modo tale da preparare la relazione che al termine dell'anno sarà inserita nel programma di gestione. Si potrebbe forse anche suggerire di incaricare un Presidente di Sezione di segnalare ai giudici interessati quali cause potrebbero presentare, per la loro durata, particolari criticità.

Un'ulteriore misura d'intervento la cui adozione potrebbe essere consigliata attiene al tema specifico delle procedure esecutive immobiliari. Poiché è emerso, nel corso dell'incontro del 13 maggio 2013, che una delle cause dell'imponente arretrato in tale settore è sovente determinato dall'atteggiamento delle banche creditrici, che ritardano il compimento di alcuni incumbenti necessari per la prosecuzione delle procedure, potrebbe essere interessante tentare di avviare a soluzione il problema sensibilizzando gli istituti più interessati alla questione. Si potrebbero indire all'uopo riunioni tra la Presidenza del Tribunale (e/o i giudici e personale dirigenziale di cancelleria interessati a tali esecuzioni), da un lato, e i legali degli istituti di credito coinvolti, dall'altro. Dovrebbe, invero, essere nel comune interesse rinvenire una soluzione che porti all'abbandono delle procedure ritenute dalle stesse banche inutili (se non addirittura fonti esclusive di ulteriori spese) e all'accelerazione di quelle per le quali sussiste un reale interesse, oltre che concrete prospettive di definizione (giudiziale o stragiudiziale che possa essere). Al di là di tale specifico settore appare comunque consigliabile l'incoraggiamento ai giudici ad esperire il più possibile la via del tentativo di conciliazione, facendo comprendere alle parti, personalmente convocate, l'utilità di una definizione bonaria. Analoga sensibilizzazione andrebbe però operata sul versante dei legali, i quali dovrebbero essere ufficialmente spronati dal Consiglio dell'Ordine, a non ostacolare questi tentativi, potendosi conseguire un risultato finale di «efficientamento» della giustizia civile solo mercé il concorso e lo sforzo paritetico di tutte le parti coinvolte.

Incoraggianti in questo senso appaiono comunque i rilievi di cui al già citato programma ex art. 37 del Tribunale di Siracusa, con l'attribuzione dell'ordine di priorità sopra specificato, nelle due Sezioni Civili.

Raccolta di informazioni

Linea guida 6

Il personale amministrativo incaricato della gestione dei tribunali dovrebbe raccogliere informazioni sulle principali fasi del procedimento. Dovrebbe registrare il tempo trascorso tra le varie fasi. Dovrebbe ispirarsi, per selezionare le fasi da verificare, alla *Checklist* per la gestione dei tempi del processo, Indicatore Quattro. (*Linea guida IV.A.1 del documento CEPEJ(2008)8*).

Linea guida 7

Le informazioni raccolte dovrebbero essere accessibili per guidare il lavoro del personale amministrativo dei tribunali, dei giudici e delle autorità centrali incaricate dell'amministrazione della giustizia. Tali informazioni saranno inoltre, in modo appropriato, rese accessibili alle parti in causa e al grande pubblico. *(Linea guida IV.A.2 del documento CEPEJ(2008)8).*

La linea guida 6 riceve già attuazione, specie a partire dall'approvazione del programma di gestione per l'anno 2013 presso il Tribunale di Siracusa. Da sottolineare in proposito il contributo fornito dal personale dirigenziale di Cancelleria che, pur in assenza di personale dotato di una specifica formazione statistica, si è dimostrato in grado di elaborare i dati necessari per la predisposizione delle tabelle concernenti i flussi, ai fini del calcolo degli indicatori sopra citati.

Per quanto riguarda la circolazione dei dati statistici e delle informazioni è importante che essa avvenga, *in primis*, tra i magistrati, ai fini di una loro sensibilizzazione sul tema dei profili di efficienza della giustizia. La diffusione presso il grande pubblico dovrebbe avvenire mediante, ad es., internet, magari anche in occasione di eventi pubblici, quali la giornata europea della giustizia civile.

Per ciò che attiene all'individuazione degli strumenti di verifica del programma di gestione potrà riportarsi in questa sede quanto previsto nel già citato programma di gestione per l'anno 2013 del Tribunale di Torino, secondo cui «Il Tribunale di Torino si è dotato da tempo di un proprio Ufficio Statistiche che fornisce dati con cadenza semestrale in ordine all'andamento dei settori civile e penale. Oltre a ciò viene redatta, con la stessa cadenza, una relazione periodica sull'andamento del programma Strasburgo, che consente di verificare l'andamento delle cause ultratriennali. Apposita delega è attribuita ad un presidente di sezione per la verifica dell'effettiva trattazione privilegiata di tali cause. I dati sono forniti ai presidenti di sezione ed a tutti i giudici. L'Ufficio P.C.T. tiene riunioni periodiche del cui risultato questa Presidenza viene costantemente informata. Gli incontri con il Presidente del Consiglio dell'Ordine sono costanti così come quelli con l'Osservatorio sul processo civile di Torino». Alcune di queste indicazioni potrebbero essere recepite anche dal Tribunale di Siracusa.

Analisi continua

Linea guida 8

Tutte le informazioni raccolte dovrebbero essere analizzate regolarmente e utilizzate ai fini della verifica e del miglioramento della performance. *(Linea guida IV.B.1 del documento CEPEJ(2008)8).*

Linea guida 9

I rapporti sui risultati delle analisi dovrebbero essere realizzati a intervalli regolari –almeno una volta all'anno– e corredati dalle necessarie raccomandazioni. *(Linea guida IV.B.3 del documento CEPEJ(2008)8).*

Si è già detto dell'opportunità di un monitoraggio infra-annuale (ad es. ogni sei mesi). In ogni caso, il monitoraggio annuale è assicurato dal programma di gestione, che va ripresentato ogni anno, e che deve necessariamente contenere anche la valutazione dei risultati raggiunti.

Obiettivi prefissati

Linea guida 10

Oltre alle norme e agli obiettivi definiti a un livello superiore (nazionale, regionale), degli obiettivi specifici dovrebbero essere fissati a livello di ogni giurisdizione. Il personale amministrativo incaricato della gestione dei tribunali dovrebbe disporre di competenze e di un'autonomia sufficiente per definire tali obiettivi o contribuire attivamente alla loro definizione. *(Linea guida IV.C.1 del documento CEPEJ(2008)8).*

Linea guida 11

Gli obiettivi dovrebbero definire chiaramente gli scopi che si vogliono conseguire ed essere stabiliti in modo realistico. Dovrebbero essere pubblicati e valutati periodicamente. *(Linea guida IV.C.2 del documento CEPEJ(2008)8).*

Linea guida 12

Gli obiettivi potrebbero essere utilizzati per la valutazione delle performance delle giurisdizioni. Se non sono conseguiti, dovrebbero essere adottate misure concrete per rimediare alla situazione. *(Linea guida IV.C.3 del documento CEPEJ(2008)8).*

La fissazione di obiettivi ed il relativo monitoraggio dei risultati conseguiti costituisce, come si è detto, parte essenziale del programma di gestione imposto dall'art. 37 cit.

Sarà opportuno qui riportare alcuni suggerimenti che, anche a prescindere dalle 15 linee-guida CEPEJ (ma comunque in relazione al documento delle linee-guida nel suo complesso) possono essere ricavati dalla comparazione con il c.d. «Programma Strasburgo» adottato dal 2001 presso il Tribunale di Torino; alcuni di essi, come è emerso dalla riunione del 13 maggio 2013 a Siracusa, già sono implementati presso tale ufficio giudiziario.

Art. 1)

Tutti i processi pendenti da oltre tre anni davanti alle Sezioni civili della sede principale e delle 4 Sezioni distaccate dovranno essere contraddistinti da un apposito

“bollino” (o copertina) avente colore diverso per i seguenti scaglioni:

- a) cause di durata superiore ai sei anni;
- b) cause iscritte a ruolo tra sei anni e due anni e mezzo;
- c) cause iscritte a ruolo negli ultimi due anni e mezzo.

A cura della cancelleria e con l'aiuto del giudice istruttore o del Presidente di sezione sarà operata la revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all'interno quelle originali.

La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di udienze appositamente riservate.

Art. 2)

Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:

- per le cause del gruppo a) del punto 1), entro sei mesi;
- per le cause del gruppo b), c) del punto 1) entro un anno.

Tutte le altre cause dovranno essere definite entro il triennio successivo.

Art. 5)

Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”.

Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione dovrà essere brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “L'Avv. X si oppone”, “ ... aderisce”, “ ... nulla osserva”, “ ... si rimette”).

Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” (e formule simili). Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell'assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni

(si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato escusso).

Art. 6)

Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell'art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell'attuale contesto storico); di regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni.

Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di sei/otto udienze all'anno [per le cause del gruppo a), b), c), del punto 1) una udienza al mese].

Art. 8)

La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative stesse.

Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di verificare l'esito (o lo stato) delle trattative.

Art. 10)

Il giudice raccomanderà ai difensori l'osservanza rigorosa dell'art. 244 c.p.c.: a) deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi;

b) indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti;

c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei testi entro un termine successivo intermedio, comunque sempre nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 c.p.c.

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell'art. 245, comma 1, c.p.c.

In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.).

Nel caso di prove testimoniali richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il giudice, prima di provvedere all'ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della "autenticità" o "provenienza" del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: "l'Avv. X non contesta la provenienza e l'autenticità del documento"); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.

Art. 11)

Prima dell'ammissione della "prova per interpellato" il giudice chiederà ai difensori interessati se la ritengano veramente indispensabile o utile ai fini della soluzione della controversia.

Nell'espletamento dell'interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova mira essenzialmente a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la verbalizzazione di circostanze superflue (per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se negate o contestate dalla controparte).

Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l'espressione: "la circostanza è vera" (oppure "... non è vera"). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate in cui la parte interrogata, dopo la frase "la circostanza non è vera" tenti di spiegare tesi o argomentazioni già emergenti dagli scritti del difensore.

Art. 14)

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d'ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.

A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall'inizio tale prassi restrittiva.

In ogni caso il giudice segnalerà alla Presidenza i nomi del CTU che abbiano depositato l'elaborato scritto con un ritardo superiore a 30 giorni.

Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio "per esame perizia", fissando l'udienza di trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie critiche.

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i "supplementi di perizia", privilegiando la comparizione personale del CTU in contraddittorio con i consulenti di parte.

In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: "Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate".

Il giudice inviterà il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica.

Nella scelta dei consulenti d'ufficio il giudice prediligerà quelli che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche.

Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all'udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso consulente d'ufficio; egli potrà anche assegnare alle parti, prima dell'udienza di conferimento, termini intermedi perché le stesse depositino memorie contenenti proposte di quesito.

Il giudice si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all'udienza, della sua disponibilità ad accettare l'incarico e dell'assenza delle condizioni indicate dall'art. 51 c.p.c. (cause di astensione obbligatoria o facoltativa o di ricasazione).

Uno dei punti di principale criticità emerso dalla discussione nel corso dell'incontro del 13 maggio 2013 attiene alla motivazione della sentenza. Motivazione la cui stesura rappresenta sovente uno dei più rilevanti «colli di bottiglia» del sistema. A parte la questione (certo non di competenza del settore delle buone prassi, richiedendo un preciso intervento legislativo) circa l'opportunità dell'introduzione di una norma che renda eventualmente facoltativo tale incumbente, da espletarsi nel solo caso di proposizione di appello, rimane la

necessità di evitare che il tempo impiegato per la stesura della motivazione vada a discapito delle esigenze di celerità ed efficienza del servizio-giustizia.

Al riguardo potrà riportarsi qui di seguito il relativo punto del Programma Strasburgo di Torino, tratto dall'elenco delle «Prescrizioni e consigli» stilato dal Presidente del Tribunale:

«Art. 3)

La sentenza andrà stilata in forma concisa, come prescritto dal codice di rito (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.), senza prendere in considerazione questioni irrilevanti al fine del decidere.

Il giudice terrà a mente il principio che la sentenza è essenzialmente una decisione e non uno sfoggio di erudizione.

Il giudice farà il possibile, nel corso della trattazione, per convincere i legali a contenere al massimo la lunghezza dei relativi scritti difensivi, concentrandosi sui soli temi pertinenti.

Nelle cause contumaciali o di agevole soluzione il giudice adotterà la tecnica della decisione *ex art. 281-sexies c.p.c.*

Negli altri casi il deposito della sentenza (in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di legge; la sua comunicazione nei 5 giorni successivi dal deposito del documento cartaceo da parte del giudice (art. 133, comma 2, c.p.c.), Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta *ex art. 119 disp. att. c.p.c.* le operazioni successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla "scritturazione" (a cura della cancelleria) e per un terzo alla "collazione" e alla firma (a cura del giudice). Per "minuta" si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni.

Per le operazioni di scritturazione delle "conclusioni" la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk e dei CD-ROM (se forniti da difensori), ovvero di *scanner*».

Inutile dire che tale semplificazione dovrebbe andare di pari passo con una semplificazione degli atti processuali degli avvocati, molte volte inutilmente ripetitivi e ridondanti di considerazioni estemporanee. Sul punto essenziale dovrebbe essere il contributo che il novellamento costituito Osservatorio sulla Giustizia Civile potrebbe fornire.

Altri problemi segnalati attengono, per un verso, alla cronica insufficienza di personale di Cancelleria e, dall'altro, all'alto tasso di avvicendamento dei magistrati.

Una possibile, ancorché limitata, soluzione «a costo zero» potrebbe consistere nella stipula con l'Università di Catania e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa di una convenzione per l'utilizzo di studenti dell'ultimo anno del Dipartimento di Giurisprudenza e di neolaureati, che, svolgendo il ruolo di assistenti e tirocinanti del Giudice, potrebbero, da un lato, dar vita ad un primo embrione di «Ufficio del processo» e, dall'altro, rendere meno difficile il passaggio di consegne tra magistrati. Sul punto si è illustrata l'esperienza del Tribunale di Torino e si è fornita alla Presidenza del Tribunale di Siracusa la documentazione relativa alle convenzioni attualmente operative presso il Tribunale subalpino, ivi compreso il mansionario delle attività che gli stagisti sono chiamati a compiere. Tra tali attività rientra anche la predisposizione di apposite schede del processo, nelle quali possono essere inserite informazioni, annotazioni, bozze di provvedimenti, decisioni assunte in casi analoghi, ecc. Tale patrimonio di conoscenze ben può essere messo a disposizione del magistrato subentrante, nel caso di trasferimento del titolare di quelle cause ad altro ufficio. Gli stagisti (o comunque studenti universitari o praticanti) ben potrebbero essere utilizzati, poi, nell'attività di creazione dell'archivio dei precedenti di ogni sezione. Tale base di dati potrebbe costituire un «patrimonio» di rilevante utilità sia per i magistrati dell'ufficio, che per gli avvocati.

3. OSSERVAZIONI FINALI

A partire dall'analisi delle statistiche del tribunale di Siracusa e dal grado di raggiungimento delle quindici linee direttrici SATURN-CEPEJ, i problemi principali seguenti possono essere evidenziati:

- a. la durata della procedura, specialmente nel campo delle esecuzioni immobiliari e fallimento;
- b. Siccome l'Istituto superiore della Magistratura non forma più personale per i tribunali, il personale qualificato che lascia il tribunale non può essere sostituito da personale con le qualificazioni requisite, ma lo è generalmente da ausiliari.
- c. la procedura non lascia che poco spazio ad eventuali accordi sul calendario delle fasi della procedura.
- d. altri punti: I problemi o carica di lavoro seguenti sono stati scoperti:
 - Al momento di cambiamenti di giudici i casi devono essere trasmessi da un giudice all'altro, ciò conduce a posticipi d'udienza.
 - Tutte le sentenze devono essere motivate, e lo sono in generale in modo dettagliato.

In modo di migliorare il funzionamento delle sezioni civili del tribunale di Siracusa, i progetti seguenti possono essere considerati o sono già in atto:

a. il tribunale si è già fissato l'obiettivo di diminuire il numero di casi vecchi, in particolare quelli introdotti più di dieci anni fa. Per ciò che riguarda i casi di fallimento sarebbe utile accelerare la procedura e conviene studiare la possibilità di fare raccomandazioni al legislatore affinché la procedura venga semplificata. In maniera generale, l'esaurimento dello stock di casi potrebbe essere l'oggetto di un atelier durante la prossima riunione dei tribunali referenti della CEPEJ, che avrà luogo nel mese di settembre 2013, o durante un'ulteriore riunione.

b. Per quel che riguarda il personale, non sembra che l'Istituto superiore di magistrature riavvii prossimamente la formazione di personale qualificato. Conviene perciò trovare altre soluzioni. In particolare, è già stata considerata l'idea, durante le discussioni, di avviare un progetto assieme all'Università e con il sostegno dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito del quale il personale attivo nella cancelleria del tribunale verrebbe formato. La questione della formazione iniziale e continua del personale dei tribunali potrebbe anche essere soggetto di un atelier nel corso di una riunione dei tribunali referenti della CEPEJ.

c. Riguardo l'accordo sul calendario della procedura, è stato concordato di non iniziare nuovi progetti per il momento.

d. Per gli altri punti, alleghiamo al presente rapporto il documento relativo alla trasmissione dei casi da un giudice all'altro elaborato su richiesta del tribunale di Friburgo in Brisgovia. In oltre, sarebbe concepibile mandare al legislatore raccomandazioni permettendo di indirizzare alle parti una motivazione della sentenza solo su richiesta, in particolare se le parti desiderano appellarsi contro la sentenza. Quanto alla motivazione stessa, esistono prassi molto diverse nei vari paesi europei secondo la cultura giudiziaria, e sarebbe assolutamente concepibile di semplificare in tutti i casi o in certi casi solo la motivazioni delle sentenze.

4. PROSEGUIMENTO

a. Correzioni e aggiunte al presente rapporto dal tribunale di Siracusa

Il presente progetto di rapporto è indirizzato al tribunale di Siracusa affinché egli possa prenderne atto e effettuarci correzioni, commenti o aggiunte. In seguito, il gruppo di esperti della CEPEJ ne scriverà una versione definitiva che sarà tradotta in francese per il Consiglio dell'Europa.

b. Partecipazione alla riunione dei tribunali referenti del 26 settembre 2013

Un rappresentante del tribunale di Siracusa sarà invitato a partecipare alla riunione dei tribunali referenti della CEPEJ, che avrà luogo il 26 settembre 2013 a Strasburgo. In questa occasione, l'uno o l'altro dei soggetti evocati qui sopra potrebbe essere trattato nel quadro di atelier o discussioni nel pomeriggio. In margine di questa riunione, una discussione potrebbe aver luogo tra gli esperti della CEPEJ e il rappresentante del tribunale di Siracusa per poter discutere dei progetti proposti nel presente rapporto e definire il proseguimento della collaborazione con la CEPEJ.